



N° PAP-00715-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 16/06/2021 al 01/07/2021

L'incaricato della pubblicazione  
GAETANA BUONANSEGNA

Comune di Tito

N. Protocollo : 0009790/2021

N. Ordinanza :  
OrdDec00019/2021 ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO : DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE E DIVIETO DI UTILIZZO DI BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

**che** a far data dal 26 aprile 2021 il D.L. n. 52/2021 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) ([GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021](#)) ha consentito all'articolo 4, nelle zone gialle, la ripresa delle attività ristorative all'esterno;

**che**, per effetto dell'esenzione dell'occupazione del suolo pubblico fino al 31.12.2021, disposta ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 come modificato dalla L. 21 maggio 2021 n. 69, molti esercizi di ristorazione svolgeranno la propria attività all'esterno, in spazi sia privati sia pubblici;

**CONSIDERATO**, altresì, che le bevande alcoliche o non nei contenitori in vetro, nonché gli stessi bicchieri in vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché essere dispersi nelle aree interessate dalle manifestazioni ed in quelle immediatamente adiacenti, i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia garanzia di ordine pubblico adottare provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

**RITENUTO** di rendere efficace tale provvedimento **dal 21.06.2021**, per le sole fasce orarie serali (**dalle ore 21:00**)

**VISTO** l'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto del Ministero degli Interni del 05.08.2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

**TENUTO** conto della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

**VISTO** l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

## ORDINA

### Per le motivazioni in premessa

**Dal 21.06.2021 e fino al 12.09.2021, a partire dalle ore 21,00 e fino all'orario di chiusura**

1) è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;

2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

3) i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia dalle ore 21:00 di ogni giorno, a partire dal 21.06.2021, fino ad orario di chiusura, e comunque fino al giorno 12.09.2021;

4) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. Euro 50,00 – max Euro 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a Euro 100,00.

5) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. Euro 25,00 – max Euro 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a Euro 50,00.

6) che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Prefetto di Potenza;
- alla Stazione Locale dei Carabinieri di Tito;
- alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;
- agli esercenti commerciali abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande;

**CHE** la suddetta ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune e altresì sulla home page del sito istituzionale

### **INFORMA**

**CHE** contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Basilicata entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

Comune di Tito lì, 16/06/2021

IL SINDACO  
GRAZIANO SCAVONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.